

**Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro,  
sentenza 12 aprile 2012**

**svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 28.9.2011 la parte ricorrente, premesso di essere una insegnante abilitata e di essere stata stabilmente utilizzata dall'Amministrazione negli anni scolastici dal 2001/2002 al 2009 presso differenti Istituti, venendo reiteratamente assunta ogni anno con contratto a tempo determinato senza specifica indicazione delle esigenze di temporaneità del rapporto lavorativo e ben oltre i limiti imposti dalla legge, dedusse la palese illegittimità dell'uso dei contratti a termine in dispregio del D.Lgs. n. 368 del 2001, della direttiva comunitaria n. 70/1999 (art. 5) e della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-53/04 (ed altre citate) che aveva invitato gli Stati membri ad adottare politiche dissuasive della pratica della sistematica precarietà nel lavoro.

Chiese, pertanto, previa la disapplicazione dell'art. 36, co. 5<sup>^</sup> D.Lgs. n. 165 del 2001 (che impedisce nel pubblico impiego la conversione dei rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato e consente il solo risarcimento del danno), pronunciarsi il diritto dell'istante alla conversione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di scadenza del primo contratto a termine stante la nullità del termine apposto successivamente, nonché dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e statuirsi ai sensi dell'art. 18 St. lav. (con condanna la pagamento di venti mensilità o dodici mensilità ai sensi dell'art. 32, co. 5, della L. n. 183 del 2010), oltre accessori di legge e vittoria di spese.

Instauratori il contraddittorio si costituì in giudizio l'Amministrazione scolastica ed eccepì l'inapplicabilità al caso concreto delle legislazioni invocate, dovendosi all'uopo applicare la legislazione speciale vigente (il D.Lgs. n. 297 del 1994 e la L. n. 124 del 1999, mantenuti in vigore dall'art. 70 del D.Lgs. n. 165 del 2001). Rilevò altresì che la invocata clausola 5 della direttiva europea n. 70/1999 aveva rimesso agli Stati membri la facoltà di stabilire le concrete ipotesi di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Nell'ordinamento interno l'uso dei contratti a termine in ambito scolastico trovava la sua ragion d'essere nella particolarità del sistema di progressivo reclutamento mediante meccanismi di punteggio utile alla definitiva assunzione in ruolo ed alla ricostruzione della carriera. La particolarità del sistema costituiva, pertanto, la ratio della speciale applicabilità dei contratti a termine all'ambito scolastico, non incidendo su tale assunto i principi

dettati dalla Corte di Giustizia Europea che aveva pur ammesso la praticabilità dei contratti a termine in presenza di "ragioni obiettive".

Chiese, quindi, rigettarsi l'avversa domanda.

Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da epigrafe, la causa é stata definita con sentenza contestuale letta in udienza.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso non può essere accolto.

Non può essere accolta la domanda di conversione dei reiterati contratti a termine in contratto a tempo indeterminato, né quella -conseguente- di impugnativa del licenziamento corredata da istanze reintegratone e risarcitone.

E' di tutta evidenza, infatti, che in subjecta materia viga una legislazione speciale dettata dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, successivamente modificato dalla L. n. 129 del 1999, nonché dalle discipline collettive di diritto comune e dai regolamenti ministeriali di applicazione.

Il complesso sistema scolastico, basato sul fondamentale meccanismo delle graduatorie e condizionato dalla variabilità della popolazione scolastica e da altre vicende soggettive e logistiche, rende non prevedibile la scoperta dei posti cui dover far fronte anno per anno, dovendosi necessariamente procedere all'esaurimento delle procedure di trasferimento, di assegnazione provvisoria, di riutilizzazione del personale soprannumerario e di immissioni in ruolo. Le ulteriori scoperte, nelle more delle procedure concorsuali per la copertura di tali posti con contratto a tempo indeterminato, vengono coperte mediante le c.d. supplenze annuali.

Queste ultime, oltre a costituire una temporanea occasione di lavoro per il personale precario della scuola, comportano meccanismi premiali in termini di carriera, consentendo l'attribuzione di punteggio indispensabile al fine della definitiva assunzione in ruolo, consentendo, in tal caso, la ricostruzione della carriera ex tunc. In tale ottica effettivamente il sistema descritto si configura come un progressivo meccanismo di reclutamento che si distingue sostanzialmente dalla

semplice tipologia dei contratti a termine e che giustifica la specialità della disciplina.

Tale sistema, mantenuto in vigore dal legislatore (v. art. 70, co. 8 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che espressamente statuisce: "sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni") nonostante le innovazioni legislative in tema di contratti a termine e degli orientamenti generali all'uopo palesati dagli organismi comunitari, appare condiviso anche dalle parti sociali che continuano a disciplinarlo nei contratti collettivi.

Non pare pertanto plausibile che lo stesso possa essere scardinato per via giudiziale, contro il diritto interno e l'autonomia negoziale delle parti sociali, in nome di generali principi dettati in ambito comunitario, che non hanno fatto specifico riferimento al settore scolastico.

La domanda deve essere perciò rigettata.

Le spese sono compensate in considerazione della complessità e della peculiarità della disciplina scolastica.

### **P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio n. 3290/2011 RG:

rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.